

AML / CFT NEWS

Edizione Speciale



NEWSLETTER AIF - Speciale Misure restrittive

Misure restrittive adottate dall'Unione europea a seguito della crisi russo-ucraina ed il loro recepimento da parte della Repubblica di San Marino.



**AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA**

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

Via del Voltone n.122
Rep. San Marino

Tel. 0549-888180

Fax. 0549-888181

02 2022

INDICE

<u>PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>LA SITUAZIONE RUSSO-UCRAINA.....</u>	<u>3</u>
<u>LA REAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA.....</u>	<u>3</u>
<u>SAN MARINO: MISURE RESTRITTIVE</u>	<u>3</u>
<u>DECRETO LEGGE N.67/2022</u>	<u>4</u>
<u>COMPITI PER I SOGGETTI DESIGNATI</u>	<u>5</u>
<u>LINK UTILI.....</u>	<u>5</u>

PREMESSA

Questa Newsletter costituisce un'edizione speciale, il cui tema centrale sono le misure restrittive adottate dall'Unione europea a seguito della crisi russo-ucraina ed il loro recepimento da parte della Repubblica di San Marino.

LA SITUAZIONE RUSSO-UCRAINA

Nel 2021 la Russia ha avviato un massiccio incremento di forze militari in prossimità del confine con l'Ucraina orientale, suscitando grande preoccupazione in Ucraina, in Europa e in tutto il mondo.

Il 21 febbraio 2022, dopo settimane di fortissime tensioni, la Russia ha deciso di riconoscere come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e di inviargli truppe russe.

Questa decisione ha fatto seguito a un voto favorevole espresso dalla Duma di Stato russa (la camera bassa del parlamento russo) il 15 febbraio.

Il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina.¹

LA REAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

La Commissione europea ha fin da subito condannato fermamente l'attacco russo, rendendo immediatamente chiara la volontà di applicare sanzioni nei confronti della Russia.

Prima di passare alle misure restrittive sammarinesi, può essere utile una piccola prefazione sulle sanzioni europee contro la Russia.

L'Unione europea ha progressivamente imposto sanzioni alla Russia a partire dal 2014. Nel 2022 tali

¹<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/>

sanzioni sono state notevolmente ampliate. Solo da febbraio di quest'anno, l'Unione europea ha imposto **sei pacchetti di sanzioni**, tra cui misure restrittive mirate (c.d. "targeted financial sanctions", TFS), sanzioni economiche e misure diplomatiche².

I sei pacchetti adottati dall'UE sono concepiti per indebolire la base economica della Russia, privandola di tecnologie e mercati fondamentali e limitando in modo significativo la sua capacità bellica.

In generale, sono state adottate sia TFS contro singole persone che sanzioni più vaste tra cui: sanzioni economiche, sospensione del rilascio dei visti per determinate categorie, chiusura dello spazio aereo dell'Unione per tutti gli aeromobili russi, blocco dell'accesso a SWIFT per sette banche russe e molto altro.

Inoltre, **l'UE si è impegnata a sostenere l'Ucraina e il suo popolo** attraverso accoglienza dei rifugiati, aiuti umanitari, meccanismo di protezione civile, istituzione del fondo fiduciario di solidarietà e sostegno delle forze armate ucraine.

SAN MARINO: MISURE RESTRITTIVE

Con l'emanazione del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2022 (ratifica del Decreto Legge n. 27 del 4 marzo 2022), San Marino si è dotato di un provvedimento normativo mediante il quale può adottare, con delibera del Congresso di Stato, **misure restrittive** anche in conformità ad analoghe misure adottate dall'Unione europea o da altro Stato, quando **tali misure sono utili a garantire la pace e la sicurezza internazionali.**

Le misure restrittive UE adottate da San Marino consistono in 3 atti normativi:

- I) **Decreto Legge n. 67/2022** (Ratifica Decreto Legge 15 Marzo 2022 n. 35): "Misure restrittive attuative della Decisione 2014/145/PESC del Consiglio dell'Unione europea e successive modifiche e del Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014" **in materia di congelamento beni o fondi e mobilità delle persone;**

² <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>

- II) **Decreto Legge n. 59/2022: “Misure restrittive di carattere commerciale** attuative della Decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche e del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014”;
- III) **Decreto Legge n. 68/2022** (Ratifica Decreto Legge 8 aprile 2022 n. 60): **“Misure restrittive di carattere finanziario** attuative della Decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche e del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche”.

DECRETO LEGGE N.67/2022

L’**Agenzia di Informazione Finanziaria** è stata individuata dalla delibera del Congresso di Stato n. 9 del 14 marzo 2022 **quale autorità competente** per la materia di cui al Decreto Legge n. 67/2022, per la parte inerente il **congelamento di beni e fondi**.

Tale Decreto Legge prevede che:

- siano **congelati tutti i beni o fondi** appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche, persone giuridiche, entità o organismi inseriti negli Allegati alla Decisione 2014/145/PESC e al Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 e successive modifiche;
- sia **vietato mettere**, direttamente o indirettamente, **beni o fondi a disposizione** delle persone fisiche, persone giuridiche, delle entità o degli organismi, elencati nell’Allegato o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essi associati e indicati nei suddetti Allegati;
- sia **vietato destinare beni o fondi a vantaggio** di persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui ai suddetti Allegati.

All’Agenzia spetta:

- a) la **funzione di vigilanza** nei confronti dei soggetti designati sul rispetto degli obblighi di legge;

b) **ricevere**, assieme al Comitato per le Misure Restrittive (CMR), **la comunicazione** dalle Autorità e Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri e dai soggetti designati in relazione ai beni o fondi congelati.

Il Decreto Legge n. 67/2022 prevede anche determinate **deroghe**, quando sono presenti certe condizioni di «utilizzo» (art. 6):

- necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’Allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei beni o fondi congelati;
- destinati ad effettuare spese straordinarie.

Le autorità competenti in materia di deroghe sono il Comitato per le Misure Restrittive e l’Autorità Giudiziaria, a seconda della deroga in questione.

Il Decreto Legge n. 67/2022 contiene anche disposizioni circa **esonero di responsabilità** (art. 7):

«1. Il congelamento di beni o fondi, o il rifiuto di rendere disponibili beni o fondi, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente decreto-legge, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi amministratori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, non avevano fondato motivo di sospettare, o non sospettavano che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente Decreto Legge.»

E’ bene ricordare che l’art. 15 del Decreto Legge n. 67/2022 prevede il **coordinamento con la Legge n. 57/2019**.

Infatti, per tutto quanto non espressamente previsto dal Decreto Legge in questione, si applicano le disposizioni in materia di congelamento, ivi incluse le relative sanzioni amministrative e penali, di cui alla Legge 29 marzo 2019 n. 57, salvo il caso in cui il Decreto Legge in questione, in ragione della sua specialità, disponga diversamente dalla menzionata Legge.

In particolare, la Legge n. 57/2019 all'art. 15 declina gli **effetti del congelamento di beni o fondi**:

- i beni o fondi sottoposti a **congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento**, disposizione o utilizzo;
- è vietato **mettere**, direttamente o indirettamente, beni, fondi o altre utilità a **disposizione** di, o stanziarli a vantaggio di:
 - a) individui, gruppi o entità inclusi nelle liste/Allegati;
 - b) **entità detenute o controllate**, direttamente o indirettamente dai soggetti inclusi nelle suddette liste/Allegati;
 - c) **individui o entità che agiscono nell'interesse o sotto la direzione** dei soggetti inclusi nelle liste/Allegati;
- sono **nulli gli atti posti in essere** in violazione dei divieti di cui ai commi precedenti.

COMPITI PER I SOGGETTI DESIGNATI

L'art. 14 del Decreto Legge n. 67/2022 prevede specifici obblighi in capo ai soggetti designati:

- **verificare, tempo per tempo, se gli stessi detengono, amministrano, ovvero gestiscono beni o fondi oggetto di misure di congelamento;**
- **in caso di esito positivo, i soggetti designati devono comunicare immediatamente all'Agenzia e al CMR:**
 - a) le misure di congelamento applicate, indicando la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo inserito negli Allegati nonché l'ammontare e la natura dei beni o fondi congelati;
 - b) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile

riconducibile ai nominativi di cui alla lettera a.

Per la categoria dei Professionisti e dei Soggetti non finanziari che per la natura dell'attività professionale ed economica svolta, non detengono, né amministrano, e neppure gestiscono beni o fondi, si segnala che la natura estremamente ampia del concetto di beni o fondi, include anche, a titolo di esempio, c.d. "intellectual property rights (IPRs)", **pertanto si invitano anche i soggetti designati in questione a svolgere opportune verifiche per accertare se un cliente, anche potenziale, sia inserito tra i nominativi di cui agli Allegati sopra richiamati.**

Pertanto, prima che sia instaurato un rapporto d'affari oppure eseguita una operazione occasionale, i soggetti designati verificano che il cliente e i soggetti a questi collegati (ad esempio, titolari effettivi, delegati, presentatori) o con questi in relazione (ad esempio, gli ordinanti ed i beneficiari di trasferimenti di fondi), non risultino tra i nominativi presenti negli Allegati.

L'attività di screening non deve essere una attività di verifica *una tantum* e quindi deve essere svolta non solamente nel momento in cui il soggetto chiede di instaurare un rapporto d'affari oppure di eseguire una operazione occasionale al soggetto designato, ma anche durante il corso del rapporto d'affari con lo stesso.

Qualora dall'attività di verifica emerga un riscontro positivo, i soggetti designati devono **immediatamente** congelare i beni o fondi e adottare ogni opportuno comportamento per assicurare la conservazione degli stessi, senza preventivo preavviso al soggetto colpito dalla misura e comunicarlo ad AIF a congelamento@aif.sm.

I soggetti designati devono altresì **astenersi dalla prestazione di servizi finanziari e di assistenza finanziaria** ai soggetti presenti negli Allegati.

LINK UTILI

L'Agenzia ha inserito nel proprio sito internet una nuova sezione dedicata alle misure restrittive dell'Unione europea, con particolare riferimento al Decreto Legge 67/2022.

Inoltre, tale sezione, oltre a riportare i più rilevanti atti normativi in materia, propone alcuni link URL che contengono informazioni e documenti che possono supportare i Soggetti Designati e gli operatori economici, in generale, nel rispetto delle misure

adottate dall'Unione europea e trasposte nell'ordinamento sammarinese.

- Per la lista delle persone fisiche, persone giuridiche, entità o organismi presenti nelle misure restrittive dell'Unione europea, è disponibile un motore di ricerca al seguente link:

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

L'indirizzo appena nominato, oltre alla ricerca per nominativo, offre un dettaglio dell'intero regime sanzionatorio dell'Unione europea e dei relativi atti giuridici di riferimento.

Oltre al sito ufficiale dell'Unione Europea, è possibile consultare la sezione dedicata alle Sanzioni UE sul sito dell'AIF:

https://www.aif.sm/site/home/misure_restrittive/misure-restrittive-ue.html

- Per una lista consolidata in formato (.pdf) di tutti i soggetti listati è possibile consultare il seguente link:
<https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=dG9rZW4tMjAxNw>.
- Infografico sulle sanzioni o misure restrittive applicate dall'EU:
<https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/eu-sanctions-ukraine-invasion/>
- Ulteriore infografico sulle misure restrittive:
<https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine/>

GLOSSARIO ed ACRONIMI

AML

Acronimo di Anti Money Laundering ovvero Antiriciclaggio.

Beni o fondi

La definizione è prevista all'articolo 1, comma 1, lettera c) della Legge 57/2019: ed indica “ben” e “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse finanziarie ed economiche, anche naturali, di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisite, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'Allegato Tecnico alla presente legge.

CFT

Acronimo di Counter Terrorist Financing ovvero Contrasto al finanziamento del terrorismo.

CMR – Comitato di Misure Restrittive

Il CMR, costituito ai sensi della Legge n.57/2019, è presieduto dal Direttore del Dipartimento Affari Esteri ed è composto dal Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, dal Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio, dai Comandanti delle Forze di Polizia, dal Direttore dell'UCN-Interpol e Ufficio per il recupero dei beni (ARO) e dal Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Congelamento di beni o fondi

La definizione è prevista all'articolo 1, comma 1, lettera e) della Legge 57/2019: ed il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire beni o fondi, di accedere ad essi, così da modificarne l'entità, l'importo, il valore, l'ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altra modifica che ne consenta l'uso, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

IPRs – Intellectual Property Rights; Diritti di proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umano. Sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.

Legge n. 57/2019

La Legge in parola tratta delle misure restrittive adottate da San Marino nel contesto delle Nazioni Unite, finalizzate a prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Misure restrittive

L'elenco, non esaustivo, delle misure restrittive è inserito nell'articolo 10 della Legge 57/2019. Tra le misure restrittive sono incluse:

- a) il congelamento dei beni o fondi detenuti o controllati, interamente o congiuntamente, direttamente o indirettamente, da individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite; dei beni o fondi derivati o generati da fondi o altra utilità detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite, ed, altresì, dei beni o fondi di individui, gruppi o entità che agiscono nell'interesse o sotto la direzione dei soggetti inclusi nelle suddette liste;
- b) le restrizioni di natura commerciale, incluse le restrizioni commerciali all'importazione o all'esportazione e gli embarghi sulle armi;
- c) le restrizioni di natura finanziaria, incluse le restrizioni alla prestazione di servizi finanziari e di assistenza finanziaria;
- d) le restrizioni di altra natura, incluse le restrizioni all'assistenza tecnica, il divieto di volo, il divieto di ingresso o di transito, le sanzioni diplomatiche, la sospensione della cooperazione e il boicottaggio di manifestazioni sportive.

PESC

Acronimo di Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione europea.

SWIFT

Il codice SWIFT (chiamato anche BIC, Bank Identifier Code) è un codice di sicurezza assegnato dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (da qui l'acronimo SWIFT) per identificare uno specifico istituto bancario: ad ogni codice SWIFT, quindi, corrisponde una banca.

TFS

Acronimo di Targeted Financial Sanctions.

UE

Acronimo di Unione europea.